



COMUNE DI CERVERE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE **PER** **LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la concessione di contributi ad enti ed associazioni regolarmente costituiti (in seguito per brevità indicati come Richiedenti) da parte del Comune di Cervere (in seguito per brevità indicato come Comune) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i..

Articolo 2 - DEFINIZIONE

1. Il Comune può concedere contributi solo in presenza e prevalenza di perseguimento di obiettivi e finalità ricompresi o compatibili con quelli propri del Comune.
2. La concessione dei contributi compete alla Giunta Comunale.
3. I contributi possono essere concessi solo in presenza di documentate situazioni di disavanzo o passivo.

Articolo 3 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per consentire una corretta pianificazione e gestione delle risorse le domande di contributo debbono, di norma, essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. La presentazione delle domande non obbliga in alcun modo e misura il Comune.
3. Le domande non accolte entro 60 giorni dalla presentazione sono da ritenersi rigettate.

Articolo 4 – TIPOLOGIE CONTRIBUTI

1. I contributi possono essere:
 - a) per iniziative specifiche
 - b) ordinari per la normale attività
 - c) straordinari per la normale attività.

Articolo 5 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

1. Le domande di contributo devono essere sottoscritte dal legale rappresentate del Richiedente e contenere:
 - a) una relazione illustrativa
 - b) un quadro economico evidenziante chiaramente la previsione complessiva delle entrate e le spese.
2. I contributi, qualora concessi, sono erogati:
 - a) il 50% contestualmente alla concessione
 - b) il saldo al termine dell'iniziativa previa presentazione di quadro economico consuntivo.
3. In caso di domande presentate a consuntivo non necessita il quadro di previsione ed i contributi, qualora concessi, sono erogati in un'unica soluzione.

Articolo 6 – CONTRIBUTI ORDINARI PER LA NORMALE ATTIVITA'

1. Le domande di contributo devono essere sottoscritte dal legale rappresentate del Richiedente e contenere:
 - a) una relazione illustrativa
 - b) copia del bilancio preventivo riferito all'esercizio per cui viene richiesto il contributo (o documento equipollente) regolarmente approvato dalla competente Autorità Tutoria, ove prescritto.
2. I contributi, qualora concessi, sono erogati:
 - a) il 50% contestualmente alla concessione
 - b) il saldo previa presentazione di copia del bilancio consuntivo riferito all'esercizio per cui viene richiesto il contributo (o documento equipollente) regolarmente approvato dalla competente Autorità Tutoria, ove prescritto.
3. In caso di domande presentate a consuntivo non necessita il bilancio preventivo ed i contributi, qualora concessi, sono erogati in un'unica soluzione.

Articolo 7 – CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA NORMALE ATTIVITA'

1. Le domande di contributo devono essere sottoscritte dal legale rappresentate del Richiedente e contenere:
 - a) una relazione illustrativa
 - b) una copia dell'ultimo bilancio consuntivo riferito all'esercizio per cui viene richiesto il contributo (o documento equipollente) regolarmente approvato dalla competente Autorità Tutoria, ove prescritto.
2. I contributi, qualora concessi, sono erogati in un'unica soluzione contestualmente alla concessione.

Articolo 8 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i contributi regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
 - b) le assegnazione da effettuarsi nell'ambito di attività regolate da specifiche convenzioni;
 - c) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
 - d) le assegnazioni e/o i conferimenti a società in cui il Comune detiene quote di capitale;
 - e) le assegnazioni e/o i conferimenti ad Enti cui il Comune partecipa o cui ha dato la propria adesione.

ALLEGATO A alla D.C.C. n. 41
del 28/11/2006

Il Segretario Generale